



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Ufficio Circondariale marittimo - Guardia Costiera
Loano-Albenga

ORDINANZA
(disciplina attività subacquea a scopo turistico ricreativo)

Il sottoscritto Tenente di Vascello (CP), Capo del Circondario marittimo di Loano - Albenga e Comandante del porto di Loano:

- VISTO** il decreto legislativo 18 Luglio 2005, n. 171, recante il Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE a norma dell'articolo 6 della legge 08 Luglio 2003 n° 172 e ss.mm. e ii.;
- VISTA** la Legge 8 luglio 2003, n°172 "disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico" e le discendenti direttive vigenti del Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per lo svolgimento dei controlli sulla sicurezza della navigazione ai sensi dell'art. 8 e 9 comma 2 della Legge n. 172/2003;
- VISTO** Il Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n. 146 recante il "Regolamento di Attuazione dell'art. 65 del Decreto Legislativo n. 171 del 18 luglio 2005 recante il Codice della nautica da diporto";
- VISTO** Il Decreto Legislativo 03 Novembre 2017 n° 229 "Revisione ed integrazione del Decreto Legislativo 18 Luglio 2005 n° 171, recante il codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n° 172";
- VISTO** Il "Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare" COLREG 72 approvato con Legge 27 dicembre 1977, n° 1085;
- VISTO** Il Decreto Legislativo 09 Gennaio 2012 n. 4 "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n.96" e D.P.R. 02 ottobre 1968 n° 1639 e ss. mm e ii. recante il regolamento di esecuzione in materia di pesca marittima;
- VISTO** l'articolo 10 del Decreto Legge del 21 Ottobre 1996 n° 535 convertito in legge 23 dicembre 1996 n° 647, come modificato dall'articolo 2 comma 1 della Legge 08 luglio 2023, n°172;
- VISTO** Il Dispaccio prot. n. 20652 in data 10 Marzo 2009, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto in materia di "Disciplina del segnalamento del subacqueo e utilizzo del pedagno o pallone di superficie gonfiabile";
- VISTO** Il Dispaccio n. 82/075489 in data 30 ottobre 2001, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, avente ad oggetto: "Esercizio dell'attività subacquea sportiva e ricreativa";
- VISTO** Il Decreto Ministeriale 01 giugno 1987, n. 249 "Norme per la pesca subacquea professionale e per la salvaguardia e la sicurezza dei pescatori subacquei";
- VISTO** Il Dispaccio n. 6227201 in data 03 luglio 1987, del Ministero della Marina Mercantile - D. G. della Pesca marittima, avente ad oggetto: "Pesca subacquea professionale e sportiva - Decreto Ministeriale 01 giugno 1987, n. 249";
- VISTO** Il Dispaccio n. 62203825 in data 04 agosto 1995, del Ministero delle Risorse agricole, alimentari e forestali - D.G. della pesca e acquacoltura, avente ad oggetto: "pesca

- subacquea professionale e sportiva. Articolo 3 del D.M. 01 Giugno 1987, n. 249;
- VISTO** Dispaccio n. 55215 in data 09 giugno 2008, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, avente ad oggetto: "Pesca subacquea sportiva. Proposte della Federazione Italiana Pesca Sportiva (FIPSAS)";
- VISTO** Il Dispaccio n. 1031 in data 23 gennaio 2009, del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Direzione Generale per il Trasporto marittimo, lacuale e fluviale - Divisione 6" avente ad oggetto: "A.DI.SU.B Associazione didattiche Subacquee. Richiesta di chiarimenti in merito alle disposizioni del Regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto (DM 146/2008)";
- VISTO** I Dispacci n. 82/10390/11 in data 16 Febbraio 2000, e n. 82/33465 del 26 Maggio 2003, entrambi del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, avente ad oggetto: "Attività subacquea ludico-diportistica";
- VISTO** il Decreto 1° settembre 2021 dell'allora Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili *"requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne"*;
- VISTA** la propria ordinanza n.29/2017 emessa in data 11 aprile 2017 *"approvazione del regolamento di disciplina dell'uso dei natanti da diporto ai sensi dell'art.27 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n.171 nell'ambito del Circondario marittimo di Loano-Albenga"*;;
- VISTA** la propria ordinanza n. 77/2023 che disciplina *"le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione di lavori che comportano attività subacquee"*;
- VISTA** la propria Ordinanza n.16 in data 03.04.2023 *"disciplina ritrovamento di ordigni bellici"*;
- VISTA** la propria ordinanza n.12 in data 25.03.2023 *"disciplina operazioni di ammaraggio, prelievo di acqua e decollo degli aeromobili negli specchi acquei"*;
- VISTA** la propria ordinanza n.75/2023 in data 25 agosto 2023 *"procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione di lavori con uso di fonti termiche"*;
- VISTA** la propria Ordinanza n.98/2023 in data 10 novembre 2023 *"disciplina sull'utilizzo commerciale- locazione, noleggio nonché di appoggio alle immersioni subacquee effettuate a scopo sportivo o ricreativo - dei natanti da diporto nell'ambito del Circondario marittimo di Loano-Albenga"*;
- VISTA** la propria ordinanza 07/2018 in data 19.02.2018 *"disciplinante la sicurezza della balneazione"*;
- CONSIDERANDO** che la Regione Liguria con foglio prot. n. PG/2010/181720 in data 30 dicembre 2010 ha comunicato l'abrogazione della legge regionale 4 luglio 2001, n° 19 "norme per la disciplina dell'attività degli operatori del turismo subacqueo" in forza dell'art. 17 comma 3 della legge regionale 29 dicembre 2010 n. 23 (pubblicata sul BURL n. 18 del 29 dicembre 2010 Parte I);
- CONSIDERANDO** che nel mare ricadente nella giurisdizione del Circondario Marittimo di Loano-Albenga vengono svolte, durante tutto l'anno, ricorrenti attività subacquee a carattere ricreativo, nelle quali un Soggetto organizzato offre servizi a soggetti riceventi;
- VISTO** l'art. 30 del D.Lgs. n. 171 del 18 luglio 2005 e ss.mm.ii. (Codice della nautica da diporto);
- VISTI** gli artt.17, 18, 30, 68, 71, 81, 1161, 1174, e 1231 del Codice della Navigazione e l'art. 27, 28, 59, 77 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione, parte marittima;
- RITENUTO** necessario stabilire prescrizioni utili ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare senza pregiudizio di quanto eventualmente di competenza di altre Autorità/Amministrazioni;
- RITENUTO** necessario, altresì, richiamare le norme di sicurezza vigenti per l'espletamento delle attività subacquee.

Articolo. 1 **(suddivisione delle norme)**

Le norme della presente ordinanza sono riunite come di seguito specificato:

- ❖ Capo I – disposizioni di carattere generale;
- ❖ Capo II – immersione guidata;
- ❖ Capo III – disposizioni particolari per l'immersione in caverna, grotta, relitto;
- ❖ Capo IV – immersione svolta in forma privata per proprio conto;
- ❖ Capo V – pesca sportiva subacquea;
- ❖ Capo VI – disposizioni particolari per le immersioni a scopo scientifico o video-fotografico;
- ❖ Capo VII – disposizioni finali.

Capo I **Disposizioni di carattere generale**

Articolo. 2 **(Campo di applicazione, definizioni, esclusioni, normativa richiamata, forma del contratto)**

1. Il presente capo disciplina:

- ✓ ai sensi dell'art. 27, comma 6, del Codice, l'utilizzazione dell'unità da diporto quale appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, anche per le modalità della loro condotta, da parte di Centri di immersione ovvero Centri di formazione ed addestramento subacqueo professionalmente organizzati per erogare, a qualunque titolo, anche il servizio di supporto tecnico – logistico di superficie nei confronti di subacquei già in possesso di brevetti ovvero di aspiranti al conseguimento di brevetti;
- ✓ ai sensi dell'art. 59 del Regolamento di esecuzione al codice della navigazione, gli aspetti inerenti la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare in relazione all'esercizio dell'attività di immersione subacquea, con autorespiratore, a scopo sportivo o ricreativo, in sé e per sé considerata, svolta in forma guidata ovvero finalizzata al conseguimento di brevetti ovvero ancora in forma privata per proprio conto, indipendentemente dall'utilizzo o meno di un'unità da diporto in appoggio.

2. Per il combinato disposto degli articoli 2, 27, comma 5 e 6, e 65, comma 1 lett. g), del Codice della nautica da diporto e degli articoli 90 e 91 del DM 146/2008, si ha utilizzo dell'unità da diporto, quale appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo di cui al presente capo, in caso di:

- ✓ presenza a bordo di attrezzatura destinata all'immersione dei subacquei imbarcati;
- ✓ presenza a bordo delle dotazioni indicati agli articoli 90 e 91 del sopra citato DM;
- ✓ presenza a bordo delle documentazioni nonché delle dotazioni aggiuntive previste dal presente capo.

3. La mancanza di una sola delle condizioni di cui al comma 2 determina la presunzione di utilizzo dell'unità da diporto, impiegata dal Centro di immersione, in attività di noleggio a terzi con conseguente applicazione della relativa disciplina, salvo che non sia fornita dal medesimo Centro di immersione prova di trasporto terzi a titolo meramente amichevole ovvero di cortesia.

4. Fatto salvo quanto prescritto al precedente comma 3 e qualora il contratto di utilizzazione dell'unità da diporto in appoggio di superficie all'immersione subacquea di cui al presente capo non sia stato stipulato per iscritto bensì mediante accordi verbali, l'adempimento dell'obbligo di tenere a bordo i dati dell'attività di immersione, registrati come previsto nel presente capo, costituisce prova dell'esistenza di un contratto di utilizzazione dell'unità medesima quale appoggio di superficie all'immersione predetta. Le norme di cui al presente capo non si applicano allo snorkeling.

5. Le norme di cui al presente capo si applicano ai soggetti che svolgono le attività in esso disciplinate, anche occasionalmente, nel mare ricadente nella giurisdizione del Circondario marittimo di Loano-Albenga.

Articolo. 3 **(Requisiti, obblighi di sicurezza e divieti di carattere generale)**

1. Nelle acque del Circondario marittimo di Loano-Albenga, costituiscono attività subacquee a scopo sportivo o ricreativo:
 - a) le immersioni organizzate o eseguite, con ovvero senza l'appoggio di unità da diporto, dal:
 - Centro di immersione che eroghi a titolo oneroso ovvero gratuito prestazioni finalizzate alla guida di subacquei già in possesso di brevetto (immersioni guidate);
 - Centro di formazione ed addestramento subacqueo che eroghi a titolo oneroso ovvero gratuito prestazioni finalizzate all'addestramento di allievi per il rilascio di brevetto (immersioni didattiche);
 - b) le immersioni, con o senza appoggio di unità da diporto, effettuate in forma privata per proprio conto da parte di soggetti già in possesso di brevetto con ovvero senza supporto logistico da parte di un Centro di Immersione.
2. L'esercizio dell'immersione subacquea è vietato:
 - a distanza inferiore a metri 200 (duecento) da navi mercantili o galleggianti anche siano alla fonda;
 - metri 300 (trecento) se unità militari, anche quando siano alla fonda;
 - a distanza inferiore a metri 100 (cento) dai segnali da pesca delle reti da posta, dai segnalamenti, dagli impianti di pesca marittima ovvero qualunque installazione fissata ovvero ancorata al fondo marino;
 - **all'interno dei porti, approdi turistici e porticcioli, nei pressi delle loro imboccature fino ad un raggio di 200 (duecento) metri dalle ostruzioni/imboccature (dal punto di posizionamento dei fanali rosso e verde), lungo le direttrici di rotta per accesso/uscita e al loro interno;**
 - in zone di mare dove l'altezza della colonna d'acqua sottostante è superiore al brevetto posseduto da uno dei soggetti che partecipa alle immersioni;
 - nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo.
3. **Salvo quanto previsto nelle pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza dei porti del circondario, è fatto divieto, così come sopra meglio riportato, di esercitare l'attività di immersione subacquea di cui al presente capo - con ovvero senza l'impiego di un mezzo nautico in appoggio di superficie - all'interno dei porti, nei pressi delle loro imboccature e nelle zone di mare destinate alle rotte di accesso per l'entrata e l'uscita dai porti stessi.**
4. L'ecosistema marino costiero deve essere sempre tutelato e, pertanto, tutte le attività subacquee devono essere esercitate nel rispetto delle normative in materia di tutela ambientale. Chi pratica l'immersione subacquea a scopo sportivo o ricreativo è tenuto a:
 - a) informarsi preventivamente sulle caratteristiche ambientali del sito di immersione;
 - b) non danneggiare o prelevare reperti archeologici e geologici;
 - c) non ancorare sui fondali che ospitano praterie di Posidonia oceanica o altre fanerogame marine né sul coralligeno;
 - d) non abbandonare sott'acqua o in superficie alcun tipo di materiale (stick di luce chimica, piombi, retini, ecc.);
 - e) segnalare immediatamente alla Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale marittimo di

Loano-Albenga la presenza di:

- rifiuti o materiali ritenuti nocivi ovvero pericolosi;
- reperti d'interesse archeologico, scientifico e storico o relitti di navi non segnalati;
- ordigni esplosivi o presunti tali. In particolare, il subacqueo deve astenersi dal toccare o altrimenti determinare uno spostamento dell'oggetto e deve mantenersi a debita distanza dallo stesso indicando i punti di riferimento per la successiva individuazione (ad esempio vincolando, a circa 10 metri, un pedagno).

Per maggiori informazioni di dettaglio si fa espresso rimando all'Ordinanza n.16 emessa in data 03.04.2023 dall'Ufficio Circondariale marittimo di Loano-Albenga.

5. Prima che abbia inizio l'attività subacquea, il Centro di Immersione ovvero la Guida ovvero l'Istruttore deve eseguire una valutazione che consideri almeno i seguenti presupposti:

- a) maree e correnti in zona;
- b) natura e profondità del fondale nonché presenza di eventuali ostacoli (condutture, cavidotti, relitti, ecc.);
- c) visibilità subacquea ed eventuali fonti di intorbidamento (inquinamento, mucillagini, ecc.);
- d) metodi di entrata e di uscita dall'acqua (anche in relazione alle caratteristiche dell'eventuale unità di appoggio);
- e) presenza e tipologia di traffico marittimo o di attività di pesca;
- f) livello di preparazione necessaria in capo ai partecipanti per affrontare l'immersione e possesso dei requisiti (abilitazione, brevetti, qualifiche, ecc.) prescritti per le attività di previsto svolgimento.

6. Prima che abbia inizio l'immersione, la Guida ovvero l'Istruttore deve comunicare ai subacquei partecipanti idonee informazioni concernenti l'immersione da eseguire; in particolare per quanto attiene:

- a) localizzazione e caratteristiche fisiche del sito da visitare mostrando, ove ritenuto necessario, anche schemi grafici, foto o riprese video;
- b) itinerario da seguire in acqua;
- c) condizioni della corrente e del battente d'acqua;
- d) organismi viventi che possono essere incontrati ovvero osservati;
- e) le regole, le modalità, i metodi e le tecniche per lo svolgimento dell'attività subacquea programmata e quelli più opportuni per immergersi ed uscire dall'acqua;
- f) pericoli generici dell'attività subacquea (se necessario in base al livello di esperienza dei subacquei partecipanti) e quelli specifici del sito prescelto;
- g) i più elementari segnali manuali per la comunicazione non verbale da usare in caso di necessità;
- h) particolari comportamenti da tenere in base ad altre vigenti norme;
- i) ogni altra informazione ritenuta utile e necessaria per lo svolgimento in sicurezza dell'immersione.

7. La guida, prima di organizzare ogni singola immersione, deve verificare il possesso del previsto brevetto da parte dei subacquei accompagnati; in caso di partecipanti all'immersione in possesso di brevetti di grado diverso, si dovrà rispettare scrupolosamente il limite previsto dal brevetto di grado inferiore.

8. L'attività di immersione subacquea può essere effettuata in condizioni di mare e tempo che, a giudizio sia del responsabile dell'immersione, per quanto attiene all'attività di immersione, che del conduttore, per quanto attiene alla condotta dell'unità impiegata, consentano, in relazione ad una valutazione oggettiva del rischio, il sicuro rientro a bordo e successivamente a terra (nel caso di immersione con unità appoggio) ovvero a terra (nel caso di immersione con partenza da

- riva) di tutti i subacquei partecipanti all'immersione.
9. Il Centro di Immersione ovvero il Centro di formazione e addestramento deve avvalersi di personale rispettivamente in qualità di Guida ovvero Istruttore, in possesso di abilitazione alla guida ovvero istruzione di subacquei, che sia in stato attivo presso l'agenzia didattica di appartenenza e che sia dotato di una polizza assicurativa in vigore per la responsabilità civile verso terzi. L'attrezzatura fornita in uso ai subacquei, da parte del Centro di Immersione ovvero del Centro di formazione e addestramento, deve essere verificata e controllata prima di iniziare l'attività e deve essere in perfetto stato di efficienza secondo i migliori standard nazionali ed internazionali.
 10. Le Guide, gli Istruttori e gli aiuto-istruttori operano entro i limiti imposti dal proprio brevetto. L'esecuzione di immersioni con apparecchi di respirazione ausiliaria, effettuata senza l'ausilio di un centro di immersione o un centro di formazione ed addestramento, è da intendersi quale attività svolta a titolo personale e sotto la diretta responsabilità del singolo.
 11. Fatte salve le diverse disposizioni contenute nei successivi articoli della presente ordinanza, tutte le unità da traffico, pesca, diporto, ecc. in transito devono mantenersi ad una distanza non inferiore a metri 100 (cento) dai segnali indicanti l'attività subacquea.
 12. Durante le immersioni il rapporto tra il numero di guide, istruttori e gli aiuto-istruttori ed il numero di sub accompagnati deve rispettare quanto prescritto dalla didattica adottata e comunque non superare le seguenti previsioni:
 - a) 6 unità totali, escluse le guide/istruttori, per ciascuna guida/istruttore, durante le immersioni sui siti ordinari ed in presenza di buona visibilità subacquea;
 - b) il numero è ridotto a 4 unità in caso di immersione in orario notturno;
 - c) 4 unità, escluse le guide/istruttori, per ciascuna guida/istruttore, durante le immersioni in caverna o penetrazione di relitti;
 - d) 2 unità, escluse le guide/istruttori, per ciascuna guida/istruttore, durante le immersioni in grotta.
 13. In caso di immersione con colonna d'acqua contraddistinta da bassa visibilità il numero di sub accompagnati deve essere ridotto a discrezione della guida/istruttore per garantire che durante l'immersione tutti i partecipanti siano visibili tra di loro e sotto controllo diretto della guida/istruttore. I subacquei accompagnati devono attenersi alle procedure di sicurezza pianificate dalla guida o dall'istruttore.
 14. Ogni centro di immersione o di formazione e addestramento subacqueo, nonché le guide e gli istruttori che vi operano, devono garantire il costante rispetto degli standard di sicurezza fissati dalle norme UNI/EN/ISO stabiliti dalle didattiche adottate. Inoltre devono rispettare le norme di sicurezza dei luoghi di lavoro derivanti dal d.lgs. 81/2008 e di tutte le norme ad esso collegate.

Articolo. 4

(disposizioni generali per l'uso dell'unità da diporto in appoggio all'immersione subacquea a scopo sportivo o ricreativo)

1. Chi esercita l'attività commerciale di appoggio all'immersione subacquea deve tenere un Registro, vidimato dall'Autorità Marittima del luogo ove esercita la propria attività, ove annotare gli estremi dei soggetti a favore dei quali vengono fornite le attività oggetto del presente articolo. Il titolo contrattuale o il documento fiscale (ex art. 3, comma 2 del Decreto 01/09/2021 del MIMS) devono, inoltre, essere numerati progressivamente per anno solare. Il registro deve essere tenuto presso il luogo ove si effettua l'attività e deve essere sempre disponibile per la visione/controllo da parte dell'Autorità Marittima e delle Forze di Polizia
2. Le unità da diporto in questione, ai sensi del precedente comma, non possono essere impiegate per il trasporto di passeggeri a titolo oneroso;

3. I natanti da utilizzare per l'attività di appoggio alle immersioni subacquee devono essere contraddistinti in modo ben visibile "caratteri di almeno 10 cm e di colore a contrasto con quello dello scafo, con il nome della ditta seguito dal numero progressivo e dal suffisso (in caso di deterioramento o scarsa leggibilità dev'essere immediatamente sostituita):

➤ **"S" - natante autorizzato per attività subacquee.**

Inoltre, deve avere le seguenti caratteristiche:

- a) posizionata anche all'interno del natante, in luogo ben visibile sia dalle persone imbarcate che da eventuali agenti incaricati dei controlli di polizia marittima;
- b) fissata solidalmente allo scafo, in modo che la stessa non possa essere accidentalmente asportata o danneggiata.

4. Il soggetto erogante servizi di immersione guidata ovvero didattica o il solo servizio di supporto logistico di superficie espone al pubblico, presso la sede dell'attività nonché presso il luogo di stazionamento delle unità, le condizioni generali del servizio erogato ed i relativi prezzi praticati nonché una tabella riportante il seguente contenuto:

- la dicitura "Ufficio Circondariale marittimo di Loano-Albenga - ordinanza n.98/2023 e n.99/2023;
- la denominazione identificativa corrispondente a quella riportata sulle unità da utilizzare;
- la dicitura "CENTRO D'IMMERSIONE" ovvero anche "CENTRO DI ADDESTRAMENTO SUBACQUEO", a seconda dei casi;

Inoltre, se utilizza l'unità da diporto quale appoggio di superficie all'attività di immersione di cui al presente capo:

- cura la completezza e regolarità delle documentazioni e certificazioni, come previsto dalla presente ordinanza nonché dal Codice della navigazione dal relativo Regolamento di attuazione e dal Codice della nautica da diporto, in base alla navigazione da intraprendere nonché cura la validità della copertura assicurativa estesa a favore delle persone a bordo per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza dell'utilizzazione, in conformità alle disposizioni e ai massimali previsti per la responsabilità civile;
- si attiene a quanto prescritto all'art. 54 e all'allegato V del DM 146/2008 (elenco delle dotazioni da tenere a bordo), nonché, tiene a bordo copia della registrazione dell'attività di immersione, effettuata come previsto nel presente capo, quale prova del contratto di utilizzazione dell'unità in appoggio di superficie per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, ed ogni altro documento di bordo previsto dal Codice della navigazione dal relativo Regolamento di attuazione e dal Codice della nautica da diporto. Le registrazioni di cui al presente Capo costituiscono documenti di bordo e sono esibiti al controllo da parte delle Forze di polizia operanti sul mare;
- tiene l'unità e le sue pertinenze in perfetta efficienza e, alla stipula del contratto di utilizzazione, la mette a disposizione adeguatamente attrezzata, completa di tutti i mezzi di salvataggio, delle dotazioni di sicurezza (art. 54 e allegati V del DM 146/2008), supplementari di cui all'art. 90 del DM 146/2008 ed aggiuntive ove previste dalla presente ordinanza, tenute in perfetta efficienza secondo i migliori standard nazionali e internazionali e munite delle certificazioni di collaudo e revisioni periodiche in regolare corso di validità secondo la normativa vigente;

1. Quando siano trasportate attrezzature sportive subacquee, il numero delle persone trasportabili è ridotto in ragione di una persona ogni 75 (settantacinque) chilogrammi di materiale imbarcato (art. 60, comma 3, DM 146/2008).

2. Durante la stagione balneare l'attraversamento, con l'unità da diporto in appoggio, della fascia

di mare prioritariamente destinata alla balneazione per raggiungere ovvero lasciare il luogo di immersione, è consentito:

- a) durante gli orari prioritariamente riservati alla balneazione, servendosi dei corridoi di lancio alla velocità minima consentita per la manovra con scafo in dislocamento e comunque non superiore ai 3 (tre) nodi;
 - b) al di fuori degli orari suddetti, alle seguenti condizioni:
 - con rotta perpendicolare al profilo di costa ed alla velocità minima che assicuri il controllo e il governo del mezzo con scafo in dislocamento e comunque non superiore a 3 (tre) nodi;
 - con la massima prudenza monitorando costantemente le acque interessate dalla navigazione in atto affinché vi sia sufficiente libertà di manovra, senza pregiudizio per la pubblica incolumità;
 - per raggiungere luoghi comunque non frequentati da bagnanti.
3. Ai sensi di quanto stabilito al punto 7 del dispaccio n. 36416 in data 12.04.2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, relativamente all'utilizzazione commerciale dell'unità da diporto quale appoggio all'immersione subacquea di cui al presente capo, l'unità messa a disposizione da parte del Centro di immersione, a titolo di supporto logistico di superficie, deve essere condotta dal suo titolare o da un suo dipendente in possesso sempre e comunque di patente nautica (artt. 25 e ss. DM 146/2008), indipendentemente dalla potenza o cilindrata del motore, conformemente alla tipologia di unità da diporto condotta, al tipo di navigazione da intraprendere ed alla distanza dalla costa.
4. In caso di immersione subacquea di cui al presente capo, svolta dal privato per proprio conto con il supporto di un'unità in appoggio esclusivamente propria e comunque non fornita in uso da parte del Centro di immersione, valgono le disposizioni generali di cui all'art. 39 del Codice della nautica da Diporto in merito all'obbligatorietà della patente nautica.
5. La comunicazione di cui al successivo articolo 5 e gli altri documenti prescritti a bordo dal presente Capo nonché dal Codice del Diporto e dal relativo Regolamento di attuazione, sono esibiti al controllo da parte delle Forze di polizia operanti sul mare per attestare che l'unità è utilizzata conformemente al presente regolamento.

Articolo. 5 **(Comunicazione di inizio attività)**

1. I requisiti, le formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto per finalità di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime, sono disciplinati dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 1° settembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 11 del 15/01/2022), cui si rimanda.
2. La comunicazione di inizio attività è quella prevista dall'allegato 1 del citato Decreto Ministeriale 1° settembre 2021 che si allega per pronta consultazione (**allegato 01**) e andrà presentata all'Ufficio Circondariale marittimo di Loano-Albenga unitamente alla documentazione di cui all'art.8 del predetto Decreto Ministeriale che qui si riporta per facilità di consultazione:
 - a) Certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da cui risulti l'attività di centro di immersione e di addestramento subacqueo per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;
 - b) Copia della dichiarazione di potenza del motore, ovvero del certificato d'uso del motore, dei natanti in appoggio alle immersioni subacquee;
 - c) Copia del certificato di omologazione o dichiarazione di conformità CE dei natanti di appoggio alle immersioni subacquee;

- d) Polizza assicurativa dei natanti di appoggio alle immersioni subacquee.
3. Inoltre, in aggiunta alla documentazione sopra indicata si dovrà allegare, altresì, copia integrale dell'eventuale concessione demaniale marittima rilasciata al dichiarante relativamente all'ormeggio dell'unità da diporto, ovvero copia dei contratti di ormeggio o dichiarazione attestante il luogo di stazionamento delle stesse quando non in servizio nonché, se si trovano in secco, le modalità di varo e alaggio.
4. Laddove possibile, può essere trasmessa telematicamente, mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo **cp-loanoalbenga@pec.mit.gov.it**. In tal caso, la comunicazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'Autorità Marittima competente.
5. L'attività di cui al comma 1 può avere inizio dalla data di presentazione della comunicazione di inizio attività corredata di tutta la documentazione sopra descritta. Una copia della comunicazione, debitamente vistata dall'Autorità Marittima ove è stata presentata o con annessa l'attestazione di avvenuta ricezione della p.e.c., è conservata presso la sede dell'Impresa e in copia fotostatica a bordo di ogni natante unitamente agli altri documenti previsti. Gli operatori che presentano la comunicazione di cui al presente articolo, sono esonerati dalla presentazione della S.C.I.A. per l'iscrizione nei registri di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione.
6. Per ulteriori disposizioni di dettaglio non menzionate nel presente articolo si fa espresso rimando all'ordinanza n.98/2023 emessa in data 10 novembre 2023 dall'Ufficio Circondariale marittimo di Loano-Albenga.
7. Gli operatori di assistenza subacquea, operatori di un centro di immersione o di addestramento subacqueo, circolo o associazione o ONLUS che svolgono attività di supporto o escursionismo subacqueo sportivo o ricreativo, curano la tenuta di un registro, vidimato dall'Autorità marittima, sul quale riportano:
- a) gli estremi identificativi del natante utilizzato;
 - b) i nominativi del conduttore munito di patente nautica, dell'istruttore e del soggetto abilitato al primo soccorso subacqueo e i loro recapiti telefonici;
 - c) il piano immersione con indicazione di data, ora e luogo dell'immersione;
 - d) il numero dei partecipanti alle immersioni.
8. L'operatore commerciale di assistenza subacquea comunica all'Autorità Marittima, entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi dell'evento, ogni variazione delle unità navali indicate nella comunicazione di inizio attività, allegandone la documentazione tecnica di cui al precedente comma 2. Comunica, altresì, la cessazione dell'attività o ogni altro atto o fatto comunque modificativo o impeditivo dell'esercizio dell'attività.
9. In caso di accertate irregolarità, omissioni o violazioni nell'esercizio dell'attività ovvero nel caso di riscontrata perdita dei requisiti prescritti, l'Autorità Marittima adotta, in contraddittorio e nella misura richiesta dalla gravità della fattispecie, provvedimento motivato di diffida, sospensione o interdizione dell'esercizio dell'attività.

Articolo. 6

(Disposizioni di sicurezza per l'immersione CON il supporto di unità da diporto)

1. I centri di immersione, circoli associazioni e ONLUS in caso di immersioni con l'utilizzo di unità d'appoggio, a bordo dell'unità deve essere sempre presente:
- un conduttore maggiorenne ed in possesso di categoria A o superiore;

- un operatore di assistenza subacquea in qualità di accompagnatore o istruttore munito di brevetto rilasciato da una delle federazioni o associazioni nazionali e internazionali riconosciute, che deve operare entro i limiti del proprio brevetto con un numero massimo di subacquei prescritto dalle norme e procedure didattiche vigenti e secondo i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto dagli stessi;
 - una persona abilitata al primo soccorso subacqueo.
2. Nei casi di cui al presente capo, oltre alle dotazioni di sicurezza ed ai segnalamenti previsti dagli articoli 54, 90, 91 e nell'allegato V del DM 146/2008, l'unità da diporto utilizzata quale appoggio di superficie all'immersione, deve essere munita delle seguenti dotazioni aggiuntive per ragioni di sicurezza connesse anche alla morfologia dei luoghi:
- dispositivo sonoro idoneo a richiamare l'attenzione in loco;
 - tabella riportante i numeri telefonici e le frequenze di ascolto dei principali centri di soccorso più vicini alla località scelta quale teatro delle immersioni (Autorità Marittime, Ospedali, Centri iperbarici, ecc.) tabella riportante i numeri telefonici del "1530", Canali 13,15 e 16 VHF, Servizio 118;
 - stralcio cartografico della zona con l'indicazione della località di immersione in atto, di facile consultazione per tutti coloro i quali si trovino a bordo, per agevolare le ricerche di eventuali dispersi.
 - un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche di tipo portatile, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta;
 - una cassetta di pronto soccorso conforme alla tabella "A" allegata al Decreto del Ministero della Sanità 25 maggio 1988, n. 279, e una maschera di insufflazione, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta;
3. La bombola di riserva di cui all'art. 90, comma 1 lett. a), del DM 146/2008 deve essere posizionata, per tutta la durata dell'immersione, secondo le valutazioni della Guida ovvero dell'Istruttore in base alle regole imposte dalla didattica presa a riferimento, alle attività subacquee da effettuare ed alle circostanze contingenti.
4. In caso di immersione con unità da diporto in appoggio ancorata alla fonda, l'ancoraggio dell'unità deve essere realizzato in maniera tale da poter essere "filato per occhio" in emergenza; in tale circostanza il punto di ormeggio deve essere segnalato in superficie con un galleggiante (eventualmente costituito anche da un parabordo gonfiabile). Durante l'immersione l'unità rimane presidiata dal conduttore di cui al precedente articolo 4, comma 6 ovvero 7, a seconda dei casi, pronto a manovrare all'occorrenza e in grado di effettuare eventuali comunicazioni di emergenza.
5. Durante l'immersione guidata ovvero didattica, ovvero nel caso di prestazione del solo servizio di supporto logistico di superficie, a bordo dell'unità deve essere presente una persona capace di effettuare eventuali comunicazioni d'emergenza che, ai sensi del dispaccio n. 1031 in data 23.01.2009 della Direzione Generale per il Trasporto marittimo, lacuale e fluviale – Divisione 6, abbia conoscenze sufficienti per fronteggiare un'emergenza di primo soccorso e consentire eventualmente il successivo ricovero in centri specializzati nel trattamento delle patologie subacquee.
6. In applicazione del dispaccio n. 1031 in data 23.01.2009 della Direzione Generale per il Trasporto marittimo, lacuale e fluviale – Divisione 6 nonché del dispaccio n. 9203 in data 03.02.2009 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, le dotazioni supplementari di cui all'art. 90 del DM 146/2008 non sono obbligatorie nel caso di immersioni, di cui alla Sezione IV ed alla Sezione V - Parte C - del presente Capo, svolte in forma privata per proprio conto con l'utilizzo, senza alcun fine commerciale, di un'unità nella propria disponibilità e comunque non fornita in uso da parte del Centro di immersione.

Articolo. 7

(Segnalamenti diurni e notturni per l'immersione CON il supporto di unità da diporto)

1. Per i segnalamenti diurni e notturni prescritti ai fini dell'effettuazione di attività di cui al presente Capo, valgono le disposizioni generali di cui all'art. 91 del DM 146/2008. In particolare, la Guida ovvero l'Istruttore, relativamente all'immersione guidata ovvero didattica, vigila sulla puntuale osservanza dei commi 3 e 4, del succitato articolo, da parte di tutti i partecipanti all'immersione.
2. In caso di immersione collettiva, il pedagno deve essere utilizzato prima di risalire in superficie, quale dotazione di emergenza, solo nei casi in cui, per cause tecniche o di forza maggiore, uno dei subacquei si distacchi accidentalmente dal gruppo e, di conseguenza, non goda più della protezione offerta dall'unico segnalamento utilizzato dal gruppo stesso.
3. Qualora l'unità da diporto impiegata in appoggio di superficie venga utilizzata come segnalamento alle immersioni, la stessa oltre ai prescritti segnali previsti dalla Colreg 72, deve mostrare:
 - di giorno: una bandiera di colore rosso con striscia diagonale bianca;
 - di notte: una luce lampeggiante gialla, eventualmente posizionata sul segnale diurno, visibile a giro d'orizzonte a non meno di trecento metri di distanza.
4. Deve essere inoltre, disponibile sul punto di partenza, in immersione, una fonte luminosa fissa o stroboscopica che funga da riferimento per i subacquei.
5. In caso di immersione collettiva notturna, ogni subacqueo deve essere munito di un segnale luminoso (stick di luce chimica) applicato sulla parte alta del corpo (nuca, rubinetterie) per una pronta localizzazione.

Articolo. 8

(Disposizioni di sicurezza per l'immersione SENZA il supporto di unità da diporto)

1. Durante le immersioni subacquee, con partenza da terra, di cui al presente capo, il Centro di immersione ovvero il Centro di formazione ed addestramento garantisce, sul luogo di partenza a riva, la presenza di quanto segue:
 - a) mezzo di comunicazione (anche il cellulare) che consenta di contattare i centri di soccorso;
 - b) tabella riportante i numeri telefonici e le frequenze di ascolto dei principali centri di soccorso più vicini alla località scelta quale teatro delle immersioni (Autorità Marittime, Ospedali, Centri iperbarici, ecc.);
 - c) una cassetta di pronto soccorso conforme a quanto previsto dalla Tabella A allegata al DM 279/1988 e ss.mm.ii. e di una maschera di insufflazione;
 - d) una bombola di riserva di almeno 10 (dieci) litri, se ritenuto necessario secondo una valutazione oggettiva del rischio da parte della Guida ovvero dell'Istruttore in base alle regole imposte dalla didattica presa a riferimento, alle attività subacquee da effettuare ed alle circostanze contingenti, affinché sia garantito il sicuro rientro a terra;
 - e) in caso di attività che prevedano soste di decompressione obbligate, in sostituzione della bombola di riserva di cui al punto precedente, è richiesta una stazione di decompressione dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di garantire l'esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad ogni subacqueo impegnato nell'immersione;
 - f) unità per la somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla norma EN 14467.
2. Durante l'immersione guidata ovvero didattica, svolta senza unità da diporto in appoggio, deve essere garantita la presenza di una persona nel luogo di partenza a terra capace di effettuare eventuali comunicazioni d'emergenza, per consentire eventualmente il successivo ricovero per il trattamento delle patologie subacquee.

Articolo. 9

(Segnalamenti diurni e notturni per l'immersione SENZA il supporto di unità da diporto)

1. Nelle immersioni subacquee svolte in gruppo senza supporto di unità da diporto, i partecipanti all'immersione possono segnalare l'intero gruppo con un singolo galleggiante rispondente ai requisiti prescritti al comma 1 e 2 dell'art. 91 del DM 146/2008 ed osservando i successivi commi 3 e 4 dello stesso articolo 91. La Guida o l'Istruttore, relativamente all'immersione guidata ovvero didattica, vigila sulla puntuale osservanza di questa ordinanza, da parte di tutti i partecipanti all'immersione.
2. In caso di immersione collettiva, il pedagno deve essere utilizzato prima di risalire in superficie, quale dotazione di emergenza, solo nei casi in cui, per cause tecniche o di forza maggiore, uno dei subacquei si allontani accidentalmente dal gruppo e, di conseguenza, non goda più della protezione offerta dall'unico segnalamento utilizzato dal gruppo stesso.
3. In caso di immersione collettiva notturna, ogni subacqueo deve essere munito di un segnale luminoso (stick di luce chimica) applicato sulla parte alta del corpo (nuca, rubinetterie) per una pronta localizzazione.
4. In caso di immersione collettiva notturna, sul punto di partenza a riva, in posizione che ne garantisca la visibilità in immersione, deve essere disponibile e tenuta in funzione una fonte luminosa fissa o stroboscopica che funga da riferimento per i subacquei.
5. In caso di immersione collettiva notturna, deve essere disponibile e tenuta in funzione una fonte luminosa fissa o stroboscopica solidale con il galleggiante.

CAPO II

IMMERSIONE GUIDATA

Articolo. 10

(Generalità)

1. L'effettuazione di immersioni guidate svolte con o senza il supporto di unità navali è consentito esclusivamente al Centro di immersione, è subordinata all'osservanza delle prescrizioni di cui al presente Capo.
2. Nelle ore notturne sono vietate le immersioni guidate che prevedano soste decompressive.
3. Tutte le attrezzature, gli equipaggiamenti collettivi e individuali, le apparecchiature complementari da utilizzarsi nell'immersione, compresi gli impianti per la ricarica dell'aria compressa e delle altre miscele respiratorie, eventualmente messe a disposizione dal Centro di immersione, devono essere in perfetto stato di conservazione, funzionamento ed efficienza a regola d'arte secondo i migliori standard in uso a livello nazionale e internazionale, regolarmente revisionate e dotate di certificato di collaudo in corso di validità ove richiesto nonché corrispondere ad ogni norma pertinente in materia di sicurezza, con completa e diretta responsabilità civile e penale del titolare rappresentante legale in caso di inadempimento.
4. Durante le immersioni le Guide, gli Istruttori e gli Auto-istruttori devono essere in numero tale da poter garantire un rapporto entro il limite prescritto dalla didattica adottata e comunque non superare le seguenti previsioni:
 - a) 6 (sei) unità totali, escluse le guide/istruttori, per ciascuna guida/istruttore, durante le immersioni sui siti ordinari ed in presenza di buona visibilità subacquea; il numero ridotto a 4 (quattro) unità in caso di immersione in orario notturno;
 - b) 4 (quattro) unità, escluse le guide/istruttori, per ciascuna guida/istruttore, durante le immersioni in caverna o nei relitti;
 - c) 2 (due) unità, escluse le guide/istruttori, per ciascuna guida/istruttore, durante le

immersioni in grotta.

In caso di immersione con scarsa visibilità o notturna è responsabile della guida medesima determinare il numero di subacquei affinché tutti siano in vista tra di loro e sotto controllo.

Articolo. 11 **(La Guida per le immersioni guidate)**

1. La Guida ricopre il ruolo di “responsabile dell'immersione” nelle attività subacquee che pianifica e conduce e, in qualità di titolare di tale posizione di garanzia, assume tutte le responsabilità civili e penali connesse con l'attività svolta sia con unità appoggio sia con partenza da riva.
2. Prima che abbia inizio l'immersione guidata, il Centro di immersione registra le seguenti informazioni:
 - a) denominazione del Centro di immersione;
 - b) data, ora inizio, durata e luogo di immersione principale ed alternativo (specificando che si tratta di immersione guidata), tipologia dell'immersione (specificando se con partenza da riva ovvero da unità appoggio), tipo di gas respirabile utilizzato, indicazione delle coppie laddove costituite, ecc.;
 - c) per ciascun subacqueo partecipante all'immersione guidata: nome e cognome, brevetto posseduto e nominativo della Guida che ne ha la responsabilità durante l'immersione stessa;
 - d) nominativo della Guida, brevetto posseduto e recapito telefonico per pronta rintracciabilità;
 - e) estremi dell'eventuale iscrizione dell'unità da diporto nel registro tenuto dall'Autorità marittima ovvero identificativo numerico del natante da diporto eventualmente utilizzato in appoggio di superficie;
 - f) nominativo e recapito telefonico di pronta rintracciabilità del conduttore, titolare di patente nautica, responsabile dell'unità appoggio impiegata per il trasferimento sul luogo di immersione guidata nonché, se diverso, del conduttore responsabile che rimane bordo durante l'immersione stessa;
 - g) nominativo e recapito telefonico di pronta rintracciabilità del personale, in assistenza alla Guida, che rimane a terra ovvero a bordo dell'unità appoggio per tutta la durata dell'immersione guidata.
3. Il Centro di immersione consegna copia della registrazione suddetta al personale preposto al supporto di superficie operante a bordo dell'unità utilizzata in appoggio. La registrazione conforme dei dati costituisce, agli effetti della presente ordinanza, prova della stipula del contratto di utilizzazione e copia della stessa deve essere a bordo dell'unità predetta se impiegata in appoggio di superficie all'attività di immersione guidata.
4. Al rientro in sede, la Guida annota in calce alla registrazione suddetta anche l'orario effettivo di fine attività di immersione e le eventuali variazioni a quanto già registrato.
5. Qualsiasi evento straordinario verificatosi nel corso delle attività che, a giudizio della Guida, abbia ripercussioni sulla salute dei partecipanti all'immersione, deve essere denunciato tempestivamente all'Autorità marittima unitamente a copia della registrazione di cui sopra.
6. Ai fini della presente ordinanza, la raccolta delle registrazioni di cui al presente articolo deve essere custodita, a cura del Centro di immersione, per un periodo di almeno trenta giorni e messa a disposizione delle Autorità competenti nel caso di accertamenti.
7. Nell'effettuazione dell'immersione, la Guida:
 - a) in caso di partecipanti all'immersione in possesso di brevetti di grado diverso, rispetta scrupolosamente il limite previsto dal brevetto di grado inferiore;
 - b) salvo il divieto di cui al precedente art. 9, nelle ore notturne non può guidare in immersione più di 6 (sei) subacquei simultaneamente ovvero non più di quattro nel caso di immersione

con scarsa visibilità, se di giorno, o in caso di immersione in ore notturne, indipendentemente dal numero di assistenti eventualmente operanti in suo ausilio. Per immersione guidata con scarsa visibilità si intende un'immersione guidata in ambiente subacqueo che, a giudizio della Guida in base ad una valutazione oggettiva del rischio, non consenta alla stessa di mantenere un costante contatto visivo con ciascuno dei subacquei guidati.

- c) Nell'effettuazione dell'immersione, i subacquei guidati si devono attenere alle procedure di sicurezza pianificate dalla Guida la quale, operando entro i limiti del proprio brevetto, rispetta le regole di sicurezza stabilite dalla didattica presa a riferimento e i limiti dei brevetti posseduti dai predetti subacquei guidati.

Articolo.12 (immersione didattica)

1. L'effettuazione di immersioni didattiche, svolte con o senza il supporto di unità navali, è consentito esclusivamente al Centro di formazione ed addestramento subacqueo, come definito al precedente articolo 2 del presente regolamento ed è subordinata all'osservanza delle prescrizioni di cui al presente Capo.
2. Tutte le attrezzature, gli equipaggiamenti collettivi e individuali, le apparecchiature complementari da utilizzarsi nell'immersione, compresi gli impianti per la ricarica dell'aria compressa e delle altre miscele respiratorie, eventualmente messe a disposizione dal Centro di formazione ed addestramento subacqueo, devono essere in perfetto stato di conservazione, funzionamento ed efficienza a regola d'arte secondo i migliori standard in uso a livello nazionale e internazionale, regolarmente revisionate e dotate di certificato di collaudo in corso di validità ove prescritto nonché corrispondere ad ogni norma pertinente in materia di sicurezza, con completa e diretta responsabilità civile e penale del titolare rappresentante legale in caso di inadempimento.
3. Nelle ore notturne sono vietate le attività subacquee didattiche finalizzate al conseguimento dei brevetti. Sono esonerate da tale divieto le attività didattiche finalizzate al conseguimento di brevetti della specialità "immersione notturna" e che non prevedano soste decompressive.
4. Durante le prove di immersione per il conseguimento dei brevetti, gli istruttori e gli aiuto-istruttori devono essere in numero tale da poter garantire un rapporto Istruttore-allievo entro il limite prescritto dalle norme e dalle procedure didattiche adottate. I suddetti limiti non esonerano l'Istruttore dall'adottare ulteriori cautele in base al prudente apprezzamento della situazione contingente, all'esperienza tecnico-subacquea e alla diligenza del buon padre di famiglia.

Articolo. 13 (L'Istruttore per le immersioni didattiche)

1. L'Istruttore ricopre il ruolo di "responsabile dell'immersione" nelle attività subacquee che pianifica e dirige e, in qualità di titolare di tale posizione di garanzia, assume tutte le responsabilità civili e penali connesse con l'attività svolta sia con unità appoggio sia con partenza da riva.
2. L'Istruttore registra nonché deve, almeno due ore prima dell'inizio dell'immersione didattica programmata, comunicare alla Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale marittimo di Loano-Albenga anche le seguenti informazioni:
 - a) denominazione del Centro di formazione ed addestramento subacqueo;
 - b) data, ora inizio, durata e luogo di immersione principale ed alternativo;
 - c) nominativo degli allievi partecipanti;

- d) nominativo dell'Istruttore responsabile, didattica presa a riferimento per lo svolgimento dell'attività (qualora l'Istruttore sia munito di brevetti rilasciati da più didattiche) e recapito telefonico cellulare di pronta rintracciabilità;
 - e) nominativo degli eventuali aiuto-istruttori, didattica di appartenenza, tipo di brevetto posseduto e recapito telefonico di pronta rintracciabilità;
 - f) indicazione del corso, tipologia dell'immersione (tipo di gas respirabile utilizzato, ecc.);
 - g) eventuale unità di appoggio di superficie;
 - h) nominativo, estremi della patente nautica e recapito telefonico di pronta rintracciabilità del conduttore responsabile del trasferimento sul luogo di immersione nonché, se diverso, del conduttore responsabile che rimane bordo durante l'immersione stessa;
 - i) nominativo e recapito telefonico di pronta rintracciabilità della persona, diversa dall'Istruttore e dall'Aiuto-istruttore, in assistenza a terra ovvero a bordo dell'unità appoggio per tutta la durata dell'immersione didattica.
3. Salvo comunque il divieto di cui al precedente art. 12, nelle ore notturne, nell'effettuazione dell'immersione didattica, l'Istruttore deve:
- operare entro i limiti imposti dal proprio brevetto;
 - rispettare le regole di sicurezza stabilite dalla didattica di appartenenza.
4. L'Istruttore consegna copia della comunicazione suddetta al personale preposto al supporto di superficie operante a terra (nel caso di partenza da riva) ovvero a bordo dell'unità se utilizzata in appoggio.
5. Al rientro in sede, l'Istruttore annota in calce alla registrazione di cui al precedente comma 2 le eventuali variazioni successivamente intervenute nonché l'orario effettivo di fine attività di immersione.
6. La registrazione conforme dei dati costituisce, agli effetti della presente ordinanza, prova della stipula del contratto di utilizzazione e copia della stessa deve essere a bordo dell'unità impiegata in appoggio di superficie all'attività di immersione didattica
7. Qualsiasi evento straordinario verificatosi nel corso delle attività che, a giudizio dell'Istruttore, abbia ripercussioni sulla salute dei partecipanti all'immersione, deve essere comunicato tempestivamente all'Autorità marittima.
8. Nell'effettuazione dell'immersione, il subacqueo discente si attiene alle procedure di sicurezza pianificate dall'Istruttore.
9. Ai fini del presente regolamento, la raccolta delle registrazioni di cui al presente articolo deve essere custodita, a cura del Centro di formazione ed addestramento subacqueo, per un periodo di almeno trenta giorni e messa a disposizione delle Autorità competenti nel caso di accertamenti amministrativi ovvero penali.

CAPO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'IMMERSIONE IN CAVERNA, GROTTA, RELITTO

Articolo. 14 **(Generalità)**

1. In caso di immersioni subacquee guidate, didattiche ovvero svolte in forma privata, con ingresso in caverna, in grotta o in relitto, oltre a quanto previsto al Capo I e Capo II della presente Ordinanza, si osservano le particolari disposizioni di seguito riportate.

2. Prima di avviare l'ingresso all'interno della caverna, grotta e relitto la Guida ovvero l'Istruttore deve valutarne la praticabilità in relazione alle condizioni in atto nel sito da visitare, assumendosene la responsabilità civile e penale.
3. Dalla presente regolamentazione sono esplicitamente escluse le attività di speleologia eseguite con finalità scientifica o esplorativa.
4. Durante le immersioni le Guide, gli Istruttori e gli Auto-istruttori devono essere in numero tale da poter garantire un rapporto entro il limite prescritto dalla didattica adottata e comunque non superare le seguenti previsioni:
 - a) 6 (sei) unità totali, escluse le guide/istruttori, per ciascuna guida/istruttore, durante le immersioni sui siti ordinari ed in presenza di buona visibilità subacquea; il numero ridotto a 4 (quattro) unità in caso di immersione in orario notturno;
 - b) 4 (quattro) unità, escluse le guide/istruttori, per ciascuna guida/istruttore, durante le immersioni in caverna o nei relitti;
 - c) 2 (due) unità, escluse le guide/istruttori, per ciascuna guida/istruttore, durante le immersioni in grotta.

In caso di immersione con scarsa visibilità o notturna è responsabile della guida medesima determinare il numero di subacquei affinché tutti siano in vista tra di loro e sotto controllo.

Articolo. 15 **(Immersione guidata in caverna, in grotta, in relitto)**

1. Il Centro di immersione che intenda svolgere attività professionale finalizzata all'accompagnamento di subacquei sportivi o ricreativi in caverna, in grotta o in relitto deve operare con personale, in qualità di Guida, in possesso di specialità idonea all'attività di immersione rispettivamente in caverna, in grotta o in relitto.
2. Le abilitazioni superiori valgono anche per le immersioni di categoria inferiore.
3. È vietata l'immersione notturna in grotta nonché in relitto che preveda soste decompressive salvo che la Guida, a seguito di una valutazione oggettiva del rischio, con piena assunzione di responsabilità civile e penale, in relazione all'attività di immersione da compiere nel contesto del sito da visitare, giudichi sicuro il rientro a terra (nel caso di immersione con partenza da riva) ovvero a bordo (nel caso di immersione con unità appoggio) di tutti i subacquei, partecipanti all'immersione, in possesso di brevetto abilitante alla decompressione rilasciato da qualunque didattica riconosciuta.
4. Le immersioni guidate in caverna che prevedano soste decompressive sono consentite esclusivamente ai subacquei che siano in possesso di brevetto abilitante alla decompressione, rilasciato da qualunque didattica riconosciuta.
5. Per l'immersione guidata in caverna è sufficiente che ciascun subacqueo guidato sia in possesso di brevetto abilitativo alle immersioni in caverna (o superiore), rilasciato da didattica riconosciuta, ovvero di un brevetto subacqueo di secondo livello o equivalente (due stelle, *advanced*, ecc.).
6. Possono essere guidati in immersioni subacquee in grotta e in relitto esclusivamente subacquei in possesso del relativo brevetto abilitativo rilasciato da didattica riconosciuta.
7. Nell'effettuazione dell'immersione, i subacquei accompagnati si devono attenere alle procedure di sicurezza pianificate dalla Guida la quale, operando entro i limiti del proprio brevetto ed assumendosi tutte le responsabilità civili e penali connesse con l'attività svolta, rispetta le regole di sicurezza stabilite dalla didattica presa a riferimento e i limiti dei brevetti posseduti dai subacquei partecipanti. In caso di gruppo formato da subacquei con brevetti disomogenei, valgono per tutti i partecipanti i limiti del brevetto di livello inferiore.
8. Per una pronta localizzazione ogni subacqueo impegnato in immersione in grotta ovvero in relitto, deve essere sempre munito di un segnale luminoso (stick di luce chimica) da applicare

- sulla parte alta del corpo (nuca, rubinetterie), nonché equipaggiato con le attrezzature stabilite dalla didattica di appartenenza a seconda del tipo di immersione praticata.
9. Sia in caverna che in grotta che in relitto, è consentita l'immersione guidata di un gruppo di subacquei. In tal caso, il numero dei subacquei facenti parte del gruppo guidato non può essere superiore a quattro.
 10. Sia in grotta sia in relitto è vietata la penetrazione a più di un gruppo per volta salvo che la Guida, a seguito di valutazione oggettiva del rischio, con piena assunzione di responsabilità civile e penale, in relazione all'attività di immersione da compiere nel contesto del sito da visitare, giudichi sicuro l'accesso a più di un gruppo per volta.
 11. Prima che abbia inizio l'immersione guidata di cui al presente articolo, la Guida in qualità di responsabile dell'immersione registra i dati conformemente al precedente articolo.

Articolo. 16 **(immersione didattica in caverna, grotta, relitto)**

1. L'effettuazione di attività subacquee finalizzate al conseguimento di brevetti subacquei per le immersioni con accesso in grotta, in caverna o in relitto, svolte con o senza il supporto di unità navali, è consentito esclusivamente ai Centri formazione ed addestramento subacqueo espressamente specializzati per tali attività, ed è subordinata all'osservanza delle prescrizioni di cui ai successivi articoli della presente Parte.
2. Tutte le attrezzature, gli equipaggiamenti collettivi e individuali, le apparecchiature complementari da utilizzarsi nell'immersione, compresi gli impianti per la ricarica dell'aria compressa e delle altre miscele respiratorie, eventualmente messe a disposizione dai predetti enti, devono essere in perfetto stato di conservazione, funzionamento ed efficienza a regola d'arte secondo i migliori standard in uso a livello nazionale e internazionale nonché corrispondere ad ogni norma pertinente in materia di sicurezza, con completa e diretta responsabilità civile e penale del titolare rappresentante legale in caso di inadempimento.
3. Durante le prove di immersione per il conseguimento dei brevetti, gli Istruttori e gli Aiuto-istruttori devono essere in numero tale da poter garantire un rapporto Istruttore-allievo entro il limite prescritto dalle norme e dalle procedure didattiche adottate.

Articolo. 17 **(Immersione didattica in caverna, in grotta, in relitto)**

1. L'Istruttore impegnato nelle attività subacquee finalizzate al conseguimento di brevetti subacquei per le immersioni in caverna, in grotta o in relitto deve possedere le abilitazioni previste dalle didattiche di riferimento per le specifiche attività.
2. Nelle ore notturne sono vietate le attività subacquee didattiche finalizzate al conseguimento dei brevetti di cui al presente capo.
3. Prima di ogni immersione l'Istruttore deve illustrare agli allievi le regole, le modalità, le tecniche e ogni altra nozione necessaria per svolgere in sicurezza l'attività subacquea didattica programmata.
4. L'Istruttore deve operare entro i limiti imposti dal proprio brevetto e rispetta le regole di sicurezza stabilite dalla didattica presa a riferimento, assumendo tutte le responsabilità civili e penali connesse con l'attività svolta.
5. Nell'effettuazione dell'immersione per il conseguimento di brevetti, i subacquei discenti si devono attenere alle procedure di sicurezza pianificate dall'Istruttore.
6. L'Istruttore registra nonché deve, almeno due ore prima dell'inizio dell'immersione didattica programmata, trasmettere alla Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale marittimo di Loano-Albenga, una comunicazione conformemente all'art. 13.
7. Durante le immersioni le Guide, gli Istruttori e gli Auto-istruttori devono essere in numero tale da

poter garantire un rapporto entro il limite prescritto dalla didattica adottata e comunque non superare le seguenti previsioni:

- a) 6 (sei) unità totali, escluse le guide/istruttori, per ciascuna guida/istruttore, durante le immersioni sui siti ordinari ed in presenza di buona visibilità subacquea; il numero ridotto a 4 (quattro) unità in caso di immersione in orario notturno;
- b) 4 (quattro) unità, escluse le guide/istruttori, per ciascuna guida/istruttore, durante le immersioni in caverna o nei relitti;
- c) 2 (due) unità, escluse le guide/istruttori, per ciascuna guida/istruttore, durante le immersioni in grotta.

In caso di immersione con scarsa visibilità o notturna è responsabile della guida medesima determinare il numero di subacquei affinché tutti siano in vista tra di loro e sotto controllo.

Articolo. 18

(Disposizioni di sicurezza per l'immersione in caverna, in grotta, in relitto svolta in forma privata per proprio conto)

1. Le immersioni in caverna sono consentite a chi sia in possesso di brevetto abilitativo alle immersioni in caverna o superiore, rilasciato da didattica riconosciuta, ovvero di un brevetto subacqueo di secondo livello o equivalente (due stelle, *advanced*, ecc.).
2. Le abilitazioni superiori valgono anche per le immersioni di categoria inferiore.
3. In caso di immersione di un gruppo formato da subacquei con brevetti disomogenei, devono valere per tutti i partecipanti i limiti del brevetto inferiore
4. Per ciò che concerne le procedure di sicurezza e le attrezzature tecniche di dotazione, i subacquei impegnati nelle penetrazioni in grotta ovvero in relitto devono attenersi a quanto previsto dalle rispettive didattiche di appartenenza che hanno rilasciato il relativo brevetto.
5. Per una pronta localizzazione ogni subacqueo impegnato in immersione con penetrazione in grotta o in relitto deve essere sempre munito di un segnale luminoso (*stick* di luce chimica) da applicare sulla parte alta del corpo (nuca, rubinetterie).
6. In applicazione del dispaccio n. 1031 in data 23.01.2009 della Direzione Generale per il Trasporto marittimo, lacuale e fluviale – Divisione 6 nonché del dispaccio n. 9203 in data 03.02.2009 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, le dotazioni supplementari di cui all'art. 90 del DM 146/2008 non sono obbligatorie nel caso di immersioni, di cui alla presente Sezione, svolte dal privato in forma privata per proprio conto con l'utilizzo, senza alcun fine commerciale, di un'unità nella propria disponibilità e comunque non fornita in uso da parte del Centro di immersione.
7. Su richiesta di persone in possesso di brevetto, le quali ritengano di condurre autonomamente l'immersione in caverna, in grotta ovvero in relitto, assumendosene la relativa responsabilità civile e penale ed i relativi rischi, è consentito che il Centro di immersione eroghi il servizio di supporto logistico di appoggio di superficie di cui all'art. 4 e seguenti della presente ordinanza; in tal caso si applicano le disposizioni ivi previste.
8. La registrazione dei dati conformemente all'art. 4 e seguenti della presente ordinanza, per la prestazione del servizio di supporto tecnico-logistico di superficie di cui al presente articolo, costituisce, agli effetti del presente regolamento, prova della stipula del contratto di erogazione del servizio e copia della stessa deve essere a bordo dell'unità utilizzata. Tale registrazione, per le finalità di cui al presente regolamento, deve essere custodita, a cura dello stesso Centro di immersione, per un periodo di almeno trenta giorni e messa a disposizione delle Autorità competenti nel caso di accertamenti amministrativi o penali.

CAPO IV
IMMERSIONE SVOLTA IN FORMA PRIVATA PER PROPRIO CONTO

Articolo. 19
(Generalità)

1. La pratica subacquea con apparecchi di respirazione ausiliaria svolta da privati, con ovvero senza il supporto di unità appoggio, è soggetta all'osservanza delle disposizioni del presente capo.
2. Ciascun praticante l'attività di immersione in forma privata, deve munirsi di strumentazione idonea alla gestione dell'immersione (misurazione del tempo, della profondità, della pressione residua di aria contenuta nelle bombole e limite tempi di decompressione).

Articolo. 20
(Immersioni private svolte CON ovvero SENZA il supporto di unità da diporto)

1. In caso di immersione subacquea di cui al presente Capo, svolta dal privato per proprio conto con il supporto di un'unità nella propria disponibilità e comunque non fornita in appoggio da parte del Centro di immersione, valgono le disposizioni generali di cui all'art. 39 del Codice, in merito all'obbligatorietà della patente nautica, nonché agli articoli 54, 91 e nell'allegato V del DM 146/2008 in merito alle disposizioni di sicurezza relative.
2. In applicazione del dispaccio n. 1031 in data 23.01.2009 della Direzione Generale per il Trasporto marittimo, lacuale e fluviale – Divisione 6 nonché del dispaccio n. 9203 in data 03.02.2009 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, le dotazioni supplementari di cui all'art. 90 del DM 146/2008 non sono obbligatorie nel caso di immersioni, di cui alla presente Sezione, svolte dal privato in forma privata per proprio conto con partenza da terra ovvero da bordo con l'utilizzo, senza alcun fine commerciale, di un'unità nella propria disponibilità e comunque non fornita in appoggio da parte del Centro di immersione.
3. Su richiesta di persone in possesso di brevetto, le quali ritengano di condurre l'immersione autonomamente, assumendosene la relativa responsabilità civile e penale ed i relativi rischi, è consentito che il Centro di immersione eroghi, con il proprio mezzo nautico, il solo servizio di supporto tecnico-logistico in appoggio di superficie e senza la presenza della Guida in accompagnamento durante l'immersione. In questo caso, il Centro di immersione conserva, ai fini del presente regolamento, la qualifica di titolare di posizione di garanzia limitatamente ai seguenti servizi di supporto all'immersione: efficienza ed utilizzo dell'unità; completezza ed efficienza delle dotazioni di sicurezza; completezza ed efficienza delle attrezzature eventualmente concesse in uso ai praticanti l'immersione; presenza di copertura assicurativa a norma di legge.
4. In virtù di tale posizione di garanzia, il Centro di immersione assicura la presenza, a bordo dell'unità concessa in appoggio di superficie, di una persona capace di effettuare eventuali comunicazioni d'emergenza che, ai sensi del dispaccio n. 1031 in data 23.01.2009 della Direzione Generale per il Trasporto marittimo, lacuale e fluviale – Divisione 6, abbia conoscenze sufficienti per fronteggiare un'emergenza di primo soccorso e consentire eventualmente il successivo ricovero in centri specializzati nel trattamento delle patologie subacquee.
5. Ai sensi di quanto stabilito al punto 7 del dispaccio n. 36416 in data 12.04.2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, relativamente all'utilizzazione commerciale dell'unità da diporto quale appoggio all'immersione subacquea di cui al presente Capo, l'unità messa a disposizione da parte del Centro di immersione, a titolo di supporto logistico di superficie, deve essere condotta dal suo titolare o da un suo dipendente in possesso sempre e comunque di patente nautica (artt. 25 e ss. DM 146/2008), indipendentemente dalla potenza o

- cilindrata del motore, conformemente alla tipologia di unità da diporto condotta, al tipo di navigazione da intraprendere ed alla distanza dalla costa.
6. Per la prestazione del servizio di supporto tecnico-logistico di superficie di cui al presente Capo, prima che abbia inizio l'attività suddetta fruita dal privato praticante l'immersione per proprio conto, il Centro di immersione registra le seguenti informazioni:
- a) denominazione del Centro di immersione che fornisce supporto logistico di superficie;
 - b) data, ora inizio e durata prevista dell'attività specificando che si tratta di supporto tecnico-logistico di superficie;
 - c) luogo dell'immersione principale ed alternativo;
 - d) per ciascun subacqueo che fruisce del supporto logistico di superficie: nome e cognome, brevetto posseduto;
 - e) nel caso di unità fornita dal Centro di immersione: estremi dell'eventuale iscrizione dell'unità da diporto nel registro tenuto dall'Autorità marittima ovvero identificativo numerico del natante da diporto eventualmente utilizzato in appoggio di superficie; nominativo, estremi della patente nautica e recapito telefonico del conduttore responsabile del trasferimento sul luogo di immersione nonché, se diverso, del conduttore responsabile che rimane a bordo durante l'immersione stessa;
 - f) nominativo della persona che rimane a bordo dell'unità appoggio per tutta la durata dell'immersione e recapito telefonico di pronta rintracciabilità.
7. La registrazione conforme dei dati costituisce, agli effetti del presente regolamento, prova della stipula del contratto di erogazione del servizio e copia della stessa deve essere a bordo dell'unità utilizzata in appoggio. Tale registrazione, per le finalità di cui al presente regolamento, deve essere custodita, a cura dello stesso Centro di immersione, per un periodo di almeno trenta giorni e messa a disposizione delle Autorità competenti nel caso di accertamenti amministrativi o penali.

SEZIONE V PESCA SPORTIVA SUBACQUEA

Articolo. 21 (Divieti e limiti)

1. L'attività di pesca sportiva subacquea è disciplinata dagli artt. 128-bis e ss. del DPR 1639/1968, dal DM 249/1987 e dal D.lgs. 4/2012.
2. Salvo quanto previsto nelle pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza dei porti del Circondario marittimo di Loano-Albenga, è fatto divieto di esercitare la pesca subacquea sportiva all'interno dei porti, nei pressi delle loro imboccature, attraversando ovvero seguendo le rotte di accesso per l'entrata e l'uscita dai porti stessi. Per maggiori disposizioni di dettaglio si fa espresso rimando all'Ordinanza n.03/2021 emessa in data 12 gennaio 2021 dalla Capitaneria di porto di Savona.
3. Ai sensi del dispaccio n. 221947 in data 28.06.2002 del Ministero delle Politiche agricole e forestali e del dispaccio n. 9184 in data 23.01.2008, come richiamato al punto d. del Dispaccio n. 55215 in data 09.06.2008, entrambi del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, l'utilizzazione di attrezzature diverse da quelle previste dagli artt. 128 bis e ss. del DPR 1639/1968, poiché comprovanti condotte di pesca antisportive ed anti-ecologiche (ad es. impiego, nella pesca subacquea, di propulsori anche subacquei - c.d. maialini - per farsi trainare velocemente alla ricerca della preda da arpionare), è consentito esclusivamente a scopo sperimentale e subordinatamente ad autorizzazione ministeriale.
4. Se per raggiungere la zona di mare in cui è consentita tale attività è necessario dover attraversare a nuoto zone frequentate da bagnanti o prioritariamente riservate alla balneazione,

l'interessato deve assicurare il fucile, in posizione di non armamento, al segnalamento di cui all'art. 130 DPR 1639/1968 per tutta la durata del trasferimento stesso. È consentito tenere il fucile in posizione di armamento solo durante l'esercizio dell'attività di pesca sportiva subacquea.

SEZIONE VI DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE IMMERSIONI A SCOPO SCIENTIFICO O VIDEO-FOGRAFICO

Articolo. 22 (Immersioni individuali a scopo turistico-sportivo e attività subacquee a scopo scientifico o video-fotografico o documentaristico)

1. Le immersioni individuali a scopo turistico-sportivo, come sopra definite, non sono soggette ad alcuna specifica autorizzazione preventiva, fermo restando l'osservanza delle norme e dei divieti di cui alla presente ordinanza applicabili a tali immersioni e di cui alle disposizioni legislative e regolamentari richiamate.
2. Fermo restando le disposizioni in merito alla disciplina dell'attività scientifica in mare ai fine della sicurezza della navigazione, le attività subacquee a scopo scientifico o video-fotografico o documentaristico, come sopra definite, in genere non sono soggette ad alcuna specifica autorizzazione preventiva, fermo restando l'osservanza delle norme e dei divieti di cui alla presente Ordinanza e di cui alle disposizioni legislative e regolamentari richiamate; in via d'eccezione possono essere autorizzate attività di questo tipo di carattere anche in zone o tempi ordinariamente vietati ai sensi della presente Ordinanza e delle altre norme richiamate, previo in tal caso, l'esito positivo dello specifico procedimento amministrativo appresso delineato.

SEZIONE VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo. 23 (Sanzioni)

I contravventori della presente Ordinanza saranno sanzionati, salvo che il fatto costituisca diverso e/o più grave illecito, ovvero reato, ai sensi degli articoli 1164 e 1231 del Codice della Navigazione e dell'art. 53 del D.lgs. n.171/2005 (Codice della nautica da diporto)], ferme restando le responsabilità civili e/o penali derivanti da imprudenti e/o illeciti comportamenti.

Articolo. 24 (disposizioni finali e transitorie)

È fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà garantita mediante:

- inserimento sul sito web <http://www.guardiacostiera.gov.it/loano>;
- trasmissione al Comune e alle pubbliche Amm.ni interessate;

Loano (SV)

IL COMANDANTE
TV. (CP) Alessandro VENUTO

COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA'

Alla Capitaneria di porto di / autorità acque interne _____

Il sottoscritto _____, nato a _____

il _____, residente a _____ in _____, C.F. _____, legale rappresentante di ☐ Società/Ditta individuale di locazione /noleggio, ☐ Centro di immersione e addestramento subacqueo, ☐ Circolo/Associazione/Onlus di escursionismo subacqueo, con sede a _____, Prov. _____, in _____ n. _____ tel. _____ / _____, iscritta al n. _____ del Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di _____, P.IVA _____

DICHIARA,

ai sensi D.P.R. n. 445/2000 (autocertificazione),

che i seguenti natanti da diporto/moto d'acqua sono utilizzati per ☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni subacquee, secondo le modalità previste dal decreto ____/____/____, n. ____ con base di imbarco nel Comune di _____

in località _____;
che sono coperti da assicurazione obbligatoria estesa a tutte le persone imbarcabili, compreso il conducente, con i massimali previsti per la responsabilità civile dalla vigente normativa;
che, nel caso di noleggio o appoggio alle immersioni subacquee, verranno condotti da persona maggiorenne e in possesso della patente nautica di categoria A o superiore.

N° ¹ _____, tipo ² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____, potenza max motore _____ / _____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____.

N° ¹ _____, tipo ² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____, potenza max motore _____ / _____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____.

N° ¹ _____, tipo ² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____, potenza max motore _____ / _____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____.

N° ¹ _____, tipo ² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____, potenza max motore _____ / _____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____.

N° ¹ _____, tipo ² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____, potenza max motore _____ / _____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____.

N° ¹ _____, tipo ² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____, potenza max motore _____ / _____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____.

N° ¹ _____, tipo ² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____, potenza max motore _____ / _____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____.

1. Numero identificativo progressivo dei natanti della società/ditta, centro di immersione e addestramento subacqueo, circolo/associazione onlus di escursionismo subacqueo.
2. Unità pneumatica, lancia/gozzo, cabinato/semicabinato a motore, open a motore, unità a vela.

Luogo e data _____
Firma _____

NOTA: Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, il sottoscritto è informato che i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al procedimento richiesto e nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa sopra richiamata.